

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
TERZA SEZIONE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Laura Cortellaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281quinquies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. OMISSIS R.G. promossa da:

MUTUATARIO

ATTORE

Contro

SOCIETÀ FINANZIARIA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente di seguito riportati

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Preliminarmente deve osservarsi come parte opponente abbia depositato tardivamente la comparsa conclusionale — depositata in data 9.3.2020 a fronte del termine del 2.3.2020 — che pertanto verrà considerata la sola memoria di replica depositata.

Aderendo alle difese di parte appellata, questo giudice osserva come non possa trovare applicazione l'art. 125sexies TUB, in quanto entrato in vigore in epoca successiva all'estinzione del contratto oggetto di causa, bensì l'art. 125 TUB che prevede *"Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*, come anche richiamato dall'art. 16 del contratto di mutuo.

Pertanto, non trovano applicazione le sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Avellino richiamate da parte appellante, in quanto relative a fattispecie in cui i contratti erano stati stipulati ed estinti nella vigenza dell'art. 125 sexies TUB.

Dalla lettura degli atti e documenti di causa, come già evidenziato dal giudice di prime cure, parte appellata ha operato, in sede di conteggio estintivo, un'equa riduzione del costo del finanziamento, decurtando dall'importo dovuto per l'anticipata estinzione del mutuo per cui è causa l'importo di Euro 1.697,20 a titolo di *"interessi scalari del 3,90% per anticipata estinzione"* (doc. 23).

Ciò risulta conforme a quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, *"Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi*

Sentenza, Tribunale di Pavia, Giudice Laura Cortellaro, n. 497 del 2 maggio 2020

che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Ancora, risulta infondata la doglianza relativa alla carenza di legittimazione di SOCIETÀ FINANZIARIA sia con riferimento agli oneri versati a titolo di premio assicurativo — atteso che la domanda di retrocessione parziale dei costi di polizza doveva essere rivolta alla compagnia assicuratrice - che come voci di costo indicate nel documento di sintesi del contratto (in particolare: € 535,86 quale "commissione in favore dell'intermediario mandante ... a convenuta copertura ... delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito"; € 4.192,62 quale commissione pari al "16,590% del capitale lordo mutuato per altrettante dovute a SOCIETÀ FINANZIARIA, alla cui organizzazione — nella intermediazione del prestito — il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi: 1) per l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione dei contratti di mutuo agli Enti interessati, di rimessa del netto ricavo al cedente; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario"; Euro 2.527,20, quale commissione "pari al 10,000% del capitale lordo mutuato" "per l'attività svolta dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nell'operazione di prestito, contenuta nell'ambito di quella riconosciuta a SOCIETÀ FINANZIARIA di cui al punto che precede"; € 303,21 per "la rivalsa degli oneri erariali"; € 1.445,91 "per i premi anticipatamente dovuti relativi alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuatario ha ottenuto copertura del rischio morte").

Invero, quanto alle voci sopra richiamate, da un lato il contratto prevedeva che "In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati nelle sopra estese lettere al), a2), a3), a4) e a5) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto. Il mutuatario verserà altresì quale compenso per l'adempimento anticipato un importo pari a 30 euro e comunque non superiore all'1% del capitale residuo".

In proposito, la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso di ritenere che le clausole contrattuali che prevedono il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, ove formulata in modo chiaro ed inequivoco, non è vessatoria.

Quanto al premio già pagato, oltre al profilo relativo alla carenza di legittimazione passiva, si osserva trattarsi di rapporto sorto e concluso in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 221/2012, ergo non sussiste il diritto al rimborso proporzionale del premio già pagato, in quanto facoltà espressamente introdotta da una successiva disposizione normativa.

Pertanto, richiamata la distinzione tra oneri up front (relativi all'attività preliminare, volta alla concessione del prestito) ed oneri recurring (relativi alle attività soggette a maturazione nel corso del rapporto) e precisato che solo questi ultimi possano essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata, alla luce della normativa vigente al momento dell'estinzione contrattuale e del contratto stesso, risulta congruo quanto già restituito.

Quanto alle spese di lite, parte appellante è tenuta a rifondere alla parte appellata i compensi, liquidati in 1.500,00, oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P. Q. M.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTO: non è vessatoria la clausola che consente al finanziatore di trattenere i costi "up front"

Sentenza, Tribunale di Pavia, Giudice Laura Cortellaro, n. 497 del 2 maggio 2020

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Voghera in data 28.6.2018, pubblicata in data 3.7.2018;
- condanna parte appellante a rifondere le spese di lite della parte appellata, liquidate in € 1.500,00 per compensi, il tutto oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

Pavia, 2.5.2020

Il Giudice
Laura Cortellaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris